

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

GRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da oltre sette anni è stato completato il nuovo edificio carcerario di Castelvetrano (Trapani), dopo una lunga gestazione durata otto anni, come spesso si verifica per le opere pubbliche, ed una spesa di circa quattro miliardi;

le solite complicazioni burocratiche hanno ritardato il certificato di agibilità, che è stato comunque consegnato nel 1997;

la struttura non viene ancora utilizzata, malgrado sia nota e gravissima la condizione di sovraffollamento delle carceri della Sicilia occidentale e malgrado lo stato di abbandono deteriora l'edificio e apre altri problemi —

se intenda sollecitare l'apertura e prima utilizzazione del nuovo edificio carcerario di Castelvetrano ed entro quali tempi. (5-03879)

GRAMAZIO e PAOLONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con interrogazione parlamentare in Commissione n. 5-01500 presentata il 29 gennaio 1997 al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti e della navigazione ed al Ministro di grazia e giustizia sono stati richiesti chiarimenti relativi alla gestione di 5.000 miliardi di lire in ordine alle modalità procedurali adottate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 30 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987);

con lo stesso atto di sindacato ispettivo sono stati richiesti elementi a giustificazione dell'affidamento a Federconsult (Iri-Italstat) di compiti rientranti nelle at-

tribuzioni dell'Amministrazione dello Stato a fronte di un compenso di 300 miliardi di lire;

sempre con lo stesso atto è stato richiesto l'esito della denuncia penale presentata in data 22 gennaio 1993 dal Consigliere di Stato dottor Raffaele Carboni che ha giudicato il corrispettivo a Federconsult « illecita dazione di denaro pubblico »;

il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fornito una risposta di circostanza; indicando in termini burocratici i passaggi amministrativi che hanno determinato l'affidamento dei lavori ed il relativo incarico a Federconsult;

per quanto riguarda l'aspetto, penalmente rilevante, sollevato dal dottor Raffaele Carboni, nella risposta scritta del Ministro dei trasporti e della navigazione si legge testualmente « l'esposto ha dato origine ad un procedimento penale contro ignoti per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, definito con decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale su conforme richiesta del pubblico ministero il 15 febbraio 1994 »;

una indagine riguardante l'affidamento di decine di lotti di lavori a trattativa privata, nonché la concessione a Federconsult avvenuta in 24 ore (data dal parere del Consiglio di Stato, ricezione del parere stesso e stipula della convenzione) è stata archiviata dopo solo 13 mesi di indagine, mentre sarebbe invece necessario riaprirli in quanto a fronte dell'urgenza con cui sono stati affidati a trattativa privata lavori per 5.000 miliardi di lire, oggi, dopo dieci anni, i lavori stessi non sono ancora ultimati ed in qualche caso neanche iniziati, rimanendo come beneficio della legge il solo affidamento dei lavori —

se sia a conoscenza delle motivazioni in base alle quali è stata disposta l'archiviazione e di quale pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari l'abbiano rispettivamente proposte e disposte in via definitiva. (5-03880)

CESETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, con numerosi atti di sindacato ispettivo, ha denunciato i ritardi con i quali l'Ufficio Iva di Ascoli Piceno procede alla effettuazione dei rimborsi Iva;

sia con l'atto di sindacato ispettivo presentato nella seduta della Camera dei deputati in data 19 dicembre 1997, sia nella seduta della Commissione finanze del 20 gennaio 1998, e l'interrogante evidenziava che particolarmente grave è nella provincia di Ascoli Piceno il problema dei rimborsi trimestrali i quali sono effettuati dall'ufficio Iva di Ascoli Piceno con un ritardo addirittura maggiore dei rimborsi annuali;

i ritardi penalizzano soprattutto le aziende esportatrici (come quelle del sistema calzaturiero) e i creditori con aliquote differenziate con la conseguenza che la situazione creatasi determina una vera e propria crisi finanziaria di migliaia di piccole e medie imprese che sono costrette a ricorrere agli istituti di credito per potersi finanziare oppure a non adempiere agli impegni assunti nei confronti dei loro creditori con un effetto « a catena » dalle conseguenze facilmente immaginabili;

nonostante il Sottosegretario di Stato Fausto Vigevani assicurato il suo impegno a svolgere un intervento presso i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, l'ufficio Iva di Ascoli Piceno continua a confermare agli imprenditori che le istanze relative ai rimborsi Iva infrannuali del secondo trimestre 1997 verranno « prese in esame » solo dopo che saranno ultimati i rimborsi annuali e quindi non prima del mese di aprile 1998;

tali ingiustificati ritardi, colpevolmente tollerati dal Governo, contrastano con le intenzioni di avviare una seria politica di sostegno alle piccole e medie imprese;

l'ufficio Iva di Macerata ha già rimborsato il secondo trimestre 1997 ed ha richiesto la documentazione per rimborsare a breve il terzo trimestre 1997 a

dimostrazione che il comportamento dell'ufficio Iva di Ascoli Piceno, contrariamente a quanto sostenuto, non può trovare giustificazioni in superiori disposizioni;

da informazioni assunte risulta che gran parte dell'attività dell'ufficio Iva di Ascoli Piceno è bloccata a causa di mancanza di direttive da parte del titolare ai funzionari preposti per reiterate assenze dovute a malattia —:

se non intenda mantenere gli impegni assunti per il tramite del Sottosegretario Fausto Vigevani e, quindi, intervenire presso i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria affinché l'ufficio Iva di Ascoli Piceno provveda a effettuare immediatamente i rimborsi trimestrali arretrati e, per il futuro, a procedere agli stessi in tempi accettabili;

se non intenda disporre una ispezione presso l'ufficio Iva di Ascoli Piceno al fine di accertare se vi sia la necessità di destinare ad altri incarichi l'attuale dirigente sostituendolo con un direttore operativo.
(5-03881)

CÈ, GAMBATO, FONTANINI e DALLA ROSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

siamo al corrente di ripetute esclusioni dall'arruolamento nel corpo dei Carabinieri operate nei confronti di aspiranti provenienti da comuni dell'Italia settentrionale;

l'esclusione degli aspiranti, come risulta dalle deliberazioni dei comandi regionali dei Carabinieri deputati a decidere sull'arruolamento, viene determinata utilizzando la formula generica del « mancato possesso dei requisiti morali e di condotta previsti »;

dalle testimonianze rese da alcuni aspiranti esclusi risulterebbero comportamenti e valutazioni improprie da parte dei graduati preposti all'esame dei candidati: sembra, infatti, che il motivo alla base della loro esclusione, comunicato loro solo verbalmente e informalmente, consista nel-

l'incompatibilità dell'assunzione di una funzionale pubblica (garante dell'unità nazionale) con la « simpatia » dimostrata nei confronti della lega nord per l'indipendenza della Padania;

la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 23 marzo 1994, tra l'altro, stabilisce testualmente che « il provvedimento di esclusione si basi su valutazioni che devono essere rese note attraverso la motivazione del provvedimento medesimo, di modo che quest'ultimo possa essere sottoposto all'esame degli organi giurisdizionali per l'indefettibile difesa dei diritti soggettivi o degli interessi legittimi dei singoli interessati »;

i provvedimenti di esclusione sopracitati non si ritengono validi in quanto non debitamente motivati, ai sensi della succitata sentenza della Corte costituzionale;

la mancata individuazione della motivazione nei provvedimenti di esclusione hanno un effetto discriminante nei confronti dei soggetti destinatari, non consentendo loro un efficace e circostanziato ricorso agli organi giurisdizionali competenti —

se non si ritenga doveroso attuare un'indagine volta ad individuare eventuali comportamenti discriminatori nei confronti di giovani aspiranti all'arruolamento, che hanno il solo « limite morale » di militare in una forza politica non centralista e non conservatrice;

quali iniziative intenda adottare per porre fine all'illegittimità, rilevata dalla sentenza della Corte costituzionale citata, dei provvedimenti di esclusione dall'arruolamento nella forma attualmente utilizzata. (5-03882)

VIGNI, ZAGATTI e MANZATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

un efficiente servizio di soccorso stradale rappresenta una delle condizioni indispensabili per garantire la sicurezza sulle autostrade, poiché un veicolo fermo, per

avaria o per incidente, può essere causa di estremo pericolo per la circolazione degli altri veicoli oltre che per gli occupanti il veicolo fermo;

è compito degli enti proprietari e concessionari di autostrade garantire l'organizzazione di un sistema di soccorso adeguato e tempestivo, in condizione di sicurezza, per 24 ore su 24 e per tutti i giorni dell'anno;

il 18 febbraio 1998 il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la direttiva agli enti proprietari e concessionari di autostrade per l'attività di soccorso stradale, per uniformare i comportamenti, i criteri e gli *standard* di riferimento —

per quali ragioni nella direttiva non viene indicato l'obbligo della permanenza di centri di soccorso interni alla rete autostradale, e viene escluso l'intervento di soccorso sulle corsie di emergenza da quelli classificati come servizio pubblico essenziale, considerato che questi due elementi sono invece necessari per garantire la qualità del servizio e, soprattutto, una maggiore sicurezza sulle autostrade.

(5-03883)

GALDELLI, DE CESARIS ed EDUARDO BRUNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 18 febbraio 1998, il Ministro dei lavori pubblici ha emanato la direttiva concernente « Regolamentazione del soccorso stradale in autostrada per i veicoli in avaria o incidentati » nei confronti dei concessionari;

il servizio di soccorso stradale è indispensabile ai fini della sicurezza e della funzionalità generale delle stesse autostrade;

finora il servizio è stato garantito dall'Acì attraverso postazioni interne alla rete, secondo un tipo di organizzazione che consente, evidentemente, una maggiore velocità dell'intervento, rispetto ad un soccorso effettuato dall'esterno;

la possibilità prevista nella direttiva di appaltare il servizio di soccorso a soggetti che agiscono dall'esterno della rete, può portare ad una perdita di occupazione, mentre non è chiaro quale sarà il sistema per stabilire i prezzi delle prestazioni —:

per quali ragioni nella direttiva non viene indicato l'obbligo della permanenza di centri di soccorso interni alla rete autostradale, e viene escluso l'intervento di soccorso sulle corsie di emergenza da quelli classificati come servizio pubblico essenziale, considerato che questi due elementi sarebbero invece essenziali per garantire la qualità del servizio e, soprattutto, una maggiore sicurezza sulle autostrade;

con quali criteri si intendano determinare le tariffe per gli utenti vittime di incidenti e bisognosi di soccorso e, in particolare, se si preveda un aumento delle stesse rispetto ai prezzi attualmente praticati dall'Acì;

quali effetti preveda che si determineranno per quanto concerne l'occupazione, a seguito dell'applicazione del regolamento di cui in premessa. (5-03884)

DUCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito del programma di soppressione dei passaggi a livello, decisivo anche per migliorare la sicurezza del servizio ferroviario, la Ferrovie dello Stato Spa ha approvato una convenzione con il comune di Ancona per la soppressione di due passaggi a livello lungo la ferrovia Adriatica Ancona-Bologna a Torrette (Ancona) e per la realizzazione di un sottopasso e di una fermata dei treni anche a servizio dell'ospedale regionale e dell'Università, nonché per un servizio di tipo metropolitano anche a servizio delle esigenze di mobilità dei cittadini del quartiere;

a seguito della gara d'appalto, i lavori sono stati affidati all'impresa Micros-Ferroviana srl con sede a Roma;

l'impresa, lungi dall'effettuare i lavori, ha iniziato un'estenuante trafila per ricontrattare continue modifiche al contratto e non ha mai dato seguito alle ripetute richieste degli uffici FS di procedere con i lavori che avrebbero dovuto essere completati in trecento giorni lavorativi;

il Consiglio della VI circoscrizione di Ancona, facendosi interprete del diffuso malcontento dei cittadini, ancor più giustificato dal fatto che la recinzione del cantiere ha pregiudicato l'accesso ad un fabbricato di civile abitazione, ha precluso un'area di sosta e ha reso estremamente pericoloso per la sicurezza delle persone il camminamento pedonale, divenuto ristretto e senza alcuna protezione dal traffico automobilistico, ha espresso numerose proteste e sul caso in esame sono state presentate altre interrogazioni parlamentari senza alcun esito;

il 23 febbraio l'interrogante ha avuto notizia dai dirigenti Ferrovie dello Stato della direttrice adriatica che è stata avanzata formale richiesta alla competente sede centrale di procedere alla richiesta di revoca del contratto in danno dell'Impresa Micros Ferroviaria srl, ditta non nuova a simili inadempienze anche in altri casi come quello delle opere da eseguire a Civitanova Marche e in altri lavori ferroviari —:

se e quando la Ferrovia spa intenda dar corso allo scioglimento dei contratti con la suindicata impresa e come intende proseguire i lavori tanto attesi dalla comunità e tanto utili alla sicurezza del servizio ferroviario;

quali misure intende attuare, nell'ambito del programma straordinario di soppressione dei passaggi a livello annunciato alla Camera dei deputati, per un importo di circa mille miliardi di lire, per impedire la partecipazione di ditte che si sono rivelate inadempienti e dannose per FS Spa. (5-03885)

RIVOLTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto per il commercio estero è stato riformato con legge n. 68 del 25 marzo 1997, ed all'articolo 12 (Norme transitorie e locali) viene sostanzialmente stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suindicata legge (dall'ottobre scorso) il consiglio d'amministrazione:

delibera lo statuto dell'ICE, di cui all'articolo 1, comma 1;

provvede alla rideterminazione della dotazione organica del personale, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera;

sottopone al Ministro vigilante ed a quello del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, qualora dalla rilevazione dei carichi di lavoro emergesse la necessità di ridimensionamento dell'organico;

per quale motivo non siano ancora stati approvati ed applicati:

a) il regolamento riguardante lo statuto dell'Ice, anche in considerazione delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 396 del 1997, che ha modificato il citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) il regolamento del personale [nelle due sezioni per il personale non dirigente (Rop) e personale dirigente (Rod)];

c) la disciplina del rapporto di lavoro per il personale non dirigenziale;

d) il disegno organizzativo completo della sede centrale, delle sedi estere e della Rete Italia;

e) il regolamento di amministrazione e contabilità, contenente le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ice, approvato dal mini-

stero del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(5-03886)

RIVOLTA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

presso la sede centrale e le sedi periferiche dell'Istituto per il commercio con l'estero (Ice) sono attualmente in forza alcuni funzionari che, pur avendo nelle sedi suddette incarichi di coordinamento o di responsabilità, sono contemporaneamente impegnati a volte anche in più missioni prolungate, di natura diversa tra loro, presso altre sedi di organismi sia pubblici sia privati;

detta pluralità di mansioni, che causa pertanto assenza fisica dalle sedi Ice dei funzionari in missione, comporta in alcuni casi disservizi operativi —:

se il Ministro interrogato sia al corrente di tale situazione e quali sviluppi futuri si prevedano nell'organigramma dell'Ice per poter assegnare personale alle missioni fuori sede senza determinare contraccolpi negativi sull'operatività degli uffici Ice.

(5-03887)

CANGEMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale fallimentare di Roma ha inopinatamente respinto le richieste dell'ammissione ai benefici della « legge Prodi » per l'azienda catanese Itin;

questa sentenza rischia di rappresentare una svolta drammatica in una lunga e tormentata vicenda in cui sono in gioco i destini di centinaia di lavoratori ed il futuro di un segmento strategico del tessuto industriale dell'area catanese, un'area caratterizzata da tassi inaccettabili di disoccupazione e disagio sociale e travagliata da un gravissimo processo di smantellamento

dell'apparato produttivo segnalato con forza in questi giorni dal riproporsi di numerosi punti di crisi;

un esito così negativo della vertenza Itin rappresenterebbe una gravissima perdita di credibilità per le istituzioni che in più occasioni hanno assicurato il loro impegno per la soluzione delle vicende e per il rilancio delle attività produttive a Catania;

il Governo è chiamato ad assumersi in pieno le proprie responsabilità sulla questione ed a operare concretamente ed immediatamente —:

quali iniziative si intendano assumere per riaprire una prospettiva di rilancio per l'importante azienda catanese, salvaguardando i livelli occupazionali. (5-03888)

TERZI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 971/4203. S del 2 settembre 1997, concernente gli autoveicoli e i rimorchi per trasporto specifico « spurgo pozzi neri », suscita dubbi e perplessità;

la citata circolare, rispetto alle precedenti circolari 174/1995 del 20 ottobre 1995 e 47/1996 del 4 aprile 1996, presenta un'ingiustificata disparità di trattamento in riferimento alle procedure richieste ai costruttori e/o alle officine autorizzate dai costruttori rispetto a quelle richieste alle officine le quali, pur non essendo autorizzate dai costruttori, sono regolarmente iscritte nei rispettivi albi e pertanto autorizzate ad operare sul mercato. Infatti, mentre ai costruttori non è richiesto né il saldatore qualificato secondo le norme Uni En 287, né il progetto redatto secondo i criteri previsti nella circolare n. 971/4203, alle officine non autorizzate dal costruttore viene imposto non solo di avere quel particolare saldatore, ma anche la redazione di una relazione tecnica che richiede un determinato calcolo, senza stabilire il rispetto di precise norme o grado di sicurezza preventivamente determinati;

la circolare n. 971/4203.S dispone che per le sole officine autorizzate dal costruttore, è sufficiente l'autorizzazione rilasciata dai costruttori, che peraltro non rilasciano la medesima autorizzazione anche a tutte le altre officine regolarmente operanti nel settore dei veicoli industriali;

il punto 2 della circolare del 1997, appare illegittima in quanto l'apposizione della scritta « non idoneo al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi », limita tutti quei soggetti i quali, viceversa, a seguito di regolare istruttoria ai sensi del decreto ministeriale n. 324 del 21 giugno 1991, sono stati già regolarmente iscritti all'Albo nazionale smaltitori, con veicoli idonei per « spurgo pozzi neri », ad esercitare attività di trasporto di rifiuti speciali non tossici nocivi —:

se il Ministro interrogato non ritenga necessario:

a) in riferimento alla circolare 174 del 1995 punto 2, prevedere che la capacità geometrica degli scomparti non debba essere adeguata al valore di massimo 7,5 metri cubi e che la superficie dei diaframmi possa essere anche inferiore al 70 per cento della sezione del contenitore allo scopo di evitare interventi che importano lavori di saldatura e carpenteria sul fasciame delle cisterne i quali potrebbero rivelarsi controproducenti dal punto di vista della sicurezza;

b) al punto 5 della medesima circolare, prevedere che per le cisterne costruite prima del 1° gennaio 1990, si possa utilizzare uno spessore minimo di 3 millimetri per cisterne con diametro massimo 1800 millimetri e 4 millimetri per le cisterne con diametro massimo superiore a 1800 millimetri, tutto ciò a condizione che il serbatoio possieda una protezione contro il danneggiamento dovuto ad urto laterale o ribaltamento, secondo criteri uniformi sul tutto il territorio;

c) in riferimento alla circolare 971/4203.S del 1997 punto 1.3, consentire che i lavori che interessano esclusivamente il serbatoio, possano essere eseguiti da sal-

datori qualificati che intrattengono un rapporto anche non di dipendenza con l'officina regolarmente iscritta al proprio Albo, la quale rilascerà propria dichiarazione di assunzione di responsabilità dei lavori come previsto dalla circolare 17 del 1984 dell'11 gennaio 1984;

d) al punto 1.3 A della circolare medesima, prevedere l'iscrizione sulla carta di circolazione delle parole « Cisterna ribaltabile posteriormente solo a vuoto per operazioni di pulizia », al fine di evitare sollecitazioni che conseguono all'incremento del 20 per cento dei carichi sul fondo posteriore;

e) ancora, al punto 1.3 A, consentire l'utilizzazione di un metodo di calcolo basato sui principi della scienza delle costruzioni e non obbligatoriamente il metodo degli elementi finiti ed inoltre in caso di verifica ponderale dei veicoli oggetto di adeguamento, distinguere tra una verifica ponderale a vuoto, lasciata alla prudente

discrezione del collaudatore e una verifica ponderale a pieno carico, sostituita da una calcolazione effettuata per tutte le situazioni previste dalla circolare n. 971/4203 e che formi parte integrante della relazione tecnica;

f) al punto 2.1, sempre della circolare del 1997, poiché la cisterna è idonea allo spurgo di pozzi neri per una pressione di calcolo di 2 bar, prevedere che la stessa idoneità sia riferita all'intera classe dei rifiuti speciali non pericolosi che è una categoria generale comprendente anche il rifiuto delle fosse biologiche, pozzi neri e fanghi di serbatoi settici e peraltro non assoggettata alla disciplina Adr;

infine come il Ministro intenda comportarsi, ai fini dell'attuazione delle specifiche Adr, nei confronti di tutte quelle autobotti, cisterne, recipienti che nelle fasi di carico e scarico dei liquidi, polveri ed altro, vanno in pressione. (5-03889)